

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982 , n. 904

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Vigente al : 17-10-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.

La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

Le norme del presente decreto non si applicano:

- a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
- b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;
- c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 1-bis

((
1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.
))

Art. 2

Agli effetti del presente decreto si intendono per:

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.

((articoli di puericoltura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovvero sia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca))).

Art. 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.

Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1982

Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 4

ALLEGATO

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati	R e s t r i z i o n i
-	-
1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero CAS n. 75-01-4 (Chemical Abstract Service Number)	Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.

2. Le sostanze o i preparati liquidi ritenuti pericolosi in conformità delle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 52 del 03/02/97 e ai criteri dell'allegato VI, punti 2,3 e 4 del D.M. 28 aprile 1997, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

1. Non sono ammessi.
- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti in particolare lampade ornamentali e portacenere,
 - in scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
2. Fatto salvo quanto sopra le sostanze e i preparati:
- classificati tra quelli che presentano rischi di ingestione ed etichettati come R65,
 - utilizzabili come combustibile nelle lampade ornamentali ed
 - immessi sul mercato in contenitori di capacità pari o inferiore a 15 litri,

non devono contenere, salvo per ragioni di carattere fiscale, coloranti e/o profumi. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio delle sostanze e dei preparati di cui al punto 2, destinati ad essere utilizzati nelle lampade, devono recare in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

"Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini".

3. Fosfato di tri (2, 3-dibromopropile)
CAS n. 126-72-7
(Chemical Abstract Service Number)

Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, in particolare le sottovesti e gli articoli di biancheria destinati a venire in contatto con la pelle.

4. Benzene

CAS n. 71-43-2
(Chemical Abstract Service
Number)

Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.

Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.

A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile:

a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE così come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive integrazioni;

b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;

c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/CEE e

78/319/CEE così come recepite
dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni
ed integrazioni.

5. Ossido di trisaziridinilfosfina	
CAS n. 5455-55-1	Non sono ammessi negli articoli
(Chemical Abstract Service	tessili destinati a venire in
Number)	contatto con la pelle, ad
6. Difenile polibromurato (PBB)	esempio gli oggetti di
CAS n. 59536-65-1	vestiario, le sottovesti e gli
(Chemical Abstract Service	articoli di biancheria.
Number)	
7. Polvere di Panama (Quillaja	
saponaria) e i suoi derivati	
contenenti saponine	
Polvere di radice di	
Helleborus viridis e di	
Helleborus niger	
Polvere di radice di	
Veratrum album e di Veratrum	
nigrum	
Benzidina e/o suoi derivati	
o-nitrobenzaldeide	
CAS n. 552-89-6	
(Chemical Abstract Service	

Number)		
Polvere di legno		
8. Solfuro e bisolfuro di		
ammonio		
CAS n. 12135-76-1		
CAS n. 12124-99-1		
(Cheical Abstract Service		
Number)		
Polisolfuri di ammonio		
CAS n. 12259-92-6		
(Cheical Abstract Service		
Number)		
9. Gli esteri volatili		Non sono ammessi negli oggetti
dell'acido bromoacetico:		che servono a fare scherzi o che
Bromoacetato:		sono destinati ad essere
di metile		utilizzati in quanto tali, ad
CAS n. 96-32-2		esempio come costitutivi della
(Cheical Abstract Service		polvere per starnutare e di
Number)		fiale puzzolenti.
di etile		
CAS n. 105-36-2		
(Cheical Abstract Service		
Number)		
di propile		
CAS n. 35223-80-4		
(Cheical Abstract Service		
Number)		
di butile		
CAS n. 18991-98-5		

(Chemical Abstract Service
Number)

|

|

| Non sono ammessi in
| concentrazione pari o superiore
| allo 0,1% della massa in
| sostanze e preparati immessi sul
| mercato.

10. 2-naftilammina | A titolo di deroga, questa
CAS n. 91-59-8 | disposizione non è applicabile
e i suoi sali | ai rifiuti contenenti una o più

11. Benzidina | di queste sostanze e che formano
CAS n. 22-87-5 | oggetto delle direttive
e i suoi sali | 75/442/CEE e 788/319/CEE così

12. 4-nitrobifenile | come recepite dal D.P.R. 10
CAS n. 92-93-3 | settembre 1982, n. 915, e

13. 4-amminobifenile | successive modificazioni ed
CAS n. 92-67-1 | integrazioni.
e suoi sali | Queste sostanze e questi
| preparati non possono essere
| venduti al dettaglio al
| pubblico. Salva l'applicazione
| di altre disposizioni in materia
| di classificazione, imballaggio
| ed etichettatura delle sostanze
| e dei preparati pericolosi,
| sull'imballaggio di tali
| preparati deve figurare in

| maniera chiara e indelebile la
 | dicitura seguente:
 | "Riservato ad utilizzatori
 | professionali".

<p>14. Carbonati di piombo:</p> <p>- carbonato anidroneutro Pb CO CAS n. 598-63-0</p> <p>- idrocarbonato di piombo 2 Pb CO Pb (OH)2 CAS n. 1319-46-6</p> <p>15. Solfati di piombo Pb SO4 (1:1) CAS N. 7446-14-2</p> <p>Pb SO4 CAS n. 15739-80-7</p>	<p>Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, purché usati conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.</p>
--	--

Denominazione della sostanza	R e s t r i z i o n i
dei gruppi di sostanze o di preparati	
-	-

<p>16. Composti del mercurio</p>	<p>Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:</p> <p>a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni;</p>
----------------------------------	---

- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;

- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso;

b) la protezione del legno;

c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione;

d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

17. Composti dell'arsenico.

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:

a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni;

gabbie, galleggianti, reti e

qualsiasi altra apparecchiatura o

impianto utilizzato in piscicoltura

e molluschicoltura;

qualsiasi apparecchiatura o impianto

totalmente o parzialmente sommerso;

b) nella protezione del legno.

I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato;

c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:

i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. Il legno così trattato non può essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante;

ii) è consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti:

nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali

industriali;

nei ponti;

nelle costruzioni in legno su
acque dolci e acque salmastre,
per esempio moli e ponti;

nelle barriere antirumore;

nei sistemi di protezione dalle
valanghe;

nelle recinzioni e barriere
autostradali;

nei pali di conifere rotondi e
scortecciati dei recinti per

il bestiame;

nelle strutture per il contenimento
della terra;

nei pali delle linee elettriche e
di telecomunicazioni;

nelle traversine ferroviarie in
sotterraneo.

Ferma restando l'applicazione di
altre disposizioni comunitarie
sulla classificazione, l'imballaggio
e l'etichettatura di sostanze e
preparati pericolosi, il legno
trattato dovrà recare la dicitura
"Strettamente riservato ad usi e
impianti industriali, contiene
arsenico". Inoltre il legno immesso
sul mercato in imballaggi dovrà

riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione, I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";

iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non può essere usato: in edifici residenziali o abitativi, a pre scindere dalla destinazione;

in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle;

nelle acque marine;

per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii); in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento

delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.(11)

18. Composti organostannici

1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera.

2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi piante o animali su:

a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariare, interna o lacustre;

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

c) qualsiasi apparecchiatura o

impianto parzialmente o totalmente sommerso.

3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.

19. di-(Micron(-ossi-di-n-butyl-stannoidrossiborano
(C8 H19 BO3 Sn
CAS n. 75113-37-0) (DBB)

Non è ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% nelle sostanze e composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1%.

20. Pentaclorofenolo
(CAS n. 87-86-5)
e relativi sali e esteri

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato

In deroga a quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna

e il Regno Unito possono decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofcnolo (PCP) in quantità superiori a quelle prescritte dalle vigenti norme:

a) per il trattamento del legno.

Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:

-all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);

- per la fabbricazione e il ritrattamento di:

i) contenitori destinati a colture agricole;

ii) imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;

iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai precedenti punti i) e ii);

b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o all'arredamento;

c) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco sul loro territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di restauro delle parti in legno e in muratura di edifici di interesse culturale, artistico e storico infestate dal fungo da carie secca (Serpula lacrymans) e dalla putredine rossa.

In ogni caso:

a) il pentadorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe deve avere un tenore totale di e sadorodibenzoparadiossina (HCDD) non superiore a 2 parti per milione (p p m);

b) tali sostanze e preparati:

-possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri;

-non possono essere venduti al pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura:

"Riservato agli utilizzatori industriali e professionali".
Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

21. Cadmio

(CAS n. 7440-43-9)

e suoi composti

1.1 Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito (1):

- cloruro di polivinile (PVC)

(3904 10) (3904 21) (3904 22)

- poliuretano (PUR)

(3909 50)

- polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate

(3901 10)

- acetato di cellulosa (CA)

(3912 11) (3912 12)

- acetobutirrato di cellulosa (CAB)

(3912 11) (3912 12)

- resine epossidiche

(3907 30)

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.

1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996:

a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono (1):

- resina melammina - formaldeide
(MF)

(3909 20)

- resina d'urea - formaldeide (UF)

(3909 10)

- poliesteri insaturi (UP)

(3907 91)

- tereftalato di polietilene (PET)

(3907 60)

- tereftalato di polibutilene (PBT)

- polistirene cristallo/standard

(3903 11) (3903 19)

- metacrilato di metileacrilonitrile

(AMMA)

- polietilene reticolato (VPE)

- polistirene antiurto

- polipropilene (PP)

(3902 10)

b) alle pitture

(3208) (3209)

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1% in massa.

1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1):

- materiali da imballaggio (sacchi,
contenitori, bottiglie, coperchi)

(3923 29 10) (3920 41) (3920
42)

- articoli da ufficio e articoli
scolastici

(3926 10)

- guarnizioni per mobili,
carrozzerie e simili

(3926 30)

- vestiti ed accessori di
abbigliamento (compresi i guanti)

(3926 20)

- rivestimenti di pavimenti e di
muri

(3918 10)

- tessuti impregnati, spalmati,
ricoperti o stratificati

(5903 10)

- cuoi sintetici

(4202)

- dischi (musica)

(8524 10)

- tubazioni e raccordi

(3917 23)

- porte girevoli ("tipo saloon")

- veicoli per il trasporto su strada
(interno, esterno, carrozzeria)

- rivestimento di lamiera di acciaio

destinate all'edilizia o
all'industria

- guaine per cavi elettrici

Comunque, qualunque sia la loro
utilizzazione o destinazione finale,
è vietata l'immissione sul mercato
dei prodotti finiti sopraelencati o
dei componenti di tali prodotti,
fabbricati a partire dai polimeri e
copolimeri del cloruro di vinile
stabilizzati con sostanze contenenti
cadmio, se il tenore di cadmio
(espresso in Cd metallico) è
superiore allo 0,01% in massa del
polimero.

2.2 Tuttavia le disposizioni del
punto 2.1 non sono applicabili ai
prodotti finiti che impiegano
stabilizzanti a base di cadmio per
motivi di sicurezza.

3. Ai sensi del presente decreto,
per "trattamento di superficie al
cadmio (cadmiatura)" si intende
qualsiasi deposito o rivestimento di
cadmio metallico su una superficie
metallica.

3.1 Non sono ammessi per la
cadmiatura i prodotti metallici o i
loro componenti impiegati per le

applicazioni nei settori seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1):

- la produzione di alimenti

(8210)

(8417 20)

(8419 81)

(8421 11)

(8421 22)

(8422)

(8435) (8437) (8438)

(8476 11)

- l'agricoltura

(8419 31)

(8424 81)

(8432) (8433)

(8434) (8436)

- la refrigerazione e il congelamento

(8418)

- la tipografia e la stampa

(8440)

(8442)

(8443)

b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1):

- degli accessori per la casa

(7321)

(8421 12)

(8450)

(8509)

(8516)

- dell'arredamento

(8465) (8466)

(9401) (9402)

(9403) (9404)

- degli impianti sanitari

(7324)

- del riscaldamento centrale e del
condizionamento d'aria

(7322) (8403) (8404) (8415)

Comunque, qualunque sia la loro
utilizzazione o destinazione finale,
è vietata l'immissione sul mercato
dei prodotti finiti cadmiati o dei
componenti di tali prodotti
utilizzati nei settori/applicazioni
elencati nelle precedenti lettere a)
e b), nonché dei prodotti manufatti
dei settori di cui alla lettera b).

3.2 Le disposizioni di cui al punto
3.1 sono anche applicabili a
decorrere dal 30 giugno 1995 ai
prodotti cadmiati o ai componenti di
tali prodotti impiegati in
settori/applicazioni di cui alle
seguenti lettere a) e b) nonché ai
prodotti manufatti dei settori di cui

alla seguente lettera b):

a) le apparecchiature e macchine per
la fabbricazione (1):

- della carta e del cartone

(8419 32)

(8439)

(8441)

- di prodotti tessili e

dell'abbigliamento

(8444)

(8445) (8447)

(8448) (8449) (8451)

(8452)

b) le attrezzature e macchine per la
produzione (1):

- di apparecchiature di
movimentazione industriale

(8425) (8426) (8427)

(8428)

(8429)

(8430)

(8431)

- dei veicoli stradali e agricoli

(capitolo 87)

- dei treni

(capitolo 86)

- delle navi

(capitolo 89)

3.3 Tuttavia le disposizioni dei

punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:

- ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni;

- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.

4.L'Austria e la Svezia che già applicano al cadmio restrizioni più severe rispetto a quelle previste dalle sezioni 1, 2 e 3 possono continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2002. La Commissione riesaminerà le disposizioni relative al cadmio previste dall'allegato I della direttiva 76/769/CEE prima di tale data alla luce dei risultati della valutazione dei rischi connessi al cadmio e in base all'evoluzione delle

conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti del cadmio.

22. Monometiltetraclorodi fenilmetano
Nome commerciale Ugilec
141
CAS n. 76253-60-6

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente disposizione non è applicabile: 1) agli impianti e macchinari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; 2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. È vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza.

23. Monometildiclorodifenilmetano
Nome commerciale Ugilec
121,
Ugilec 21
CAS n. sconosciuto

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.

24. Monometildibromodifenilmetano Nome commerciale DBBT CAS n. 99688-47-8	Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.
---	---

Denominazione della sostanza

dei gruppi della sostanza

o dei preparati

Restrizione

-

-

25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 C o superiori a 50 C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio.	Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.
26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio.	Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.

27. Sostanze elencate nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 classificate come "cancerogene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate almeno come sostanza "Tossica (T)" con la frase di rischio R45: "Può provocare il cancro" con la frase di rischio R49: "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione",	Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:
--	--

riportate come segue:

Cancerogene della categoria 1:

cfr. elenco in appendice.

Cancerogene della categoria 2:

cfr. elenco in appendice.

- a quella fissata nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997

- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I

Del decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998

concernente

attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la

seguinte dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE del Consiglio,
 - ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
- d) ai colori per artisti di cui al decreto

legislativo n285 del
16 luglio 1998, con-
cernente attuazione di
direttive in materia di
classificazione, imbal-
laggio ed etichettatura
di preparati pericolosi.

28. Sostanze elencate nell'allegato I
del D.M.28 aprile 1997 classificate
"mutagene della categoria 1 o della
categoria 2" ed etichettate con la
frase di rischio R46: "Può provocare
alterazioni genetiche ereditarie",
riportate come segue:

Mutagene della categoria 2: cfr elenco
in appendice.

Mutagene della categoria 1: cfr elenco
in appendice.

Fatte salve le disposi-
zioni di cui agli altri
punti dell'allegato al
D.M. 29 luglio 1994,
non si possono ammettere
nelle sostanze e nei
preparati immessi sul
mercato e destinati alla
vendita al pubblico in
concentrazione singola
uguale o superiore:
- a quella fissata nel-
l'allegato I del
D.M. 28 aprile 1997
- o a quella fissata
al punto 6, tabella VI
dell'allegato I del
decreto legislativo
n. 285 del 16 luglio
1998,
concernente
attuazione di direttive

comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, allo imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: " Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".

In base a deroga tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio;

- b) ai prodotti cosmetici
definiti dalla direttiva
76/768/CEE del Consiglio;
- c) ai combustibili per
motori che sono soggetti
alla direttiva 85/210
del Consiglio,
- ai prodotti derivati
dagli oli minerali,
impiegati come combu-
stibili o carburanti
negli impianti di
combustione mobili o
fissi,
- ai combustibili venduti
in sistema chiuso (ad
esempio: bombole di gas
liquido);
- d) ai colori per artisti
ai colori per artisti
di cui al decreto
legislativo n. 285 del
16 luglio 1998,
concernente attuazione
di direttive in materia
di classificazione,
imballaggio ed etichet-
tatura di preparati
pericolosi.

29. Sostanze elencate nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 classificate "tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio R60: "Può ridurre la fertilità" e/ o R61 può danneggiare i bambini non ancora nati", riportate come segue:

Tossico per la riproduzione della categoria 1: cfr. elenco in appendice.

Tossico per la riproduzione della categoria 2: cfr. elenco in appendice.

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

- a quella fissata nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997
- a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I del decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998, concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M. 28 aprile 1997.

Fatta salva l'applicazione

di altre disposizioni
comunitarie relative alla
classificazione, allo imbal-
laggio e all'etichettatura
di sostanze e preparati
pericolosi, l'imballaggio
di tali sostanze e preparati
deve recare in maniera leg-
gibile ed indelebile la
seguinte dicitura:

"Unicamente ad uso di uti-
lizzatori professionali".

In base a deroga tale
disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso
umano o veterinario definiti
dalla direttiva 65/65/CEE
del Consiglio;

b) ai prodotti cosmetici
definiti dalla direttiva
76/768/CEE del Consiglio;

c) ai combustibili per
motori che sono soggetti
alla direttiva 85/210 del
Consiglio,

- ai prodotti derivati
dagli oli minerali,
impiegati come combustibili
o carburanti negli impianti

di combustione mobili o fissi,

- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto legislativo n 285 del 16 luglio 1998, concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

30. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:

a) Creosoto

EINECS n. 232-287-5

CAS n. 8001-58-9

b) Olio di creosoto

EINECS n. 263-047-8

CAS n.61789-28-4

c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene

1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno se contengono

a) una concentrazione di benzo-a-pirene superiore allo 0,005% in massa, oppure

b) una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3% in massa, oppure

entrambi a) e b).

Inoltre, il legno trattato

- EINECS n. 283-484-8
CAS n. 84650-04-4
- d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene
EINECS n. 292-605-3
CAS n. 90640-84-9
- e) Distillati (catrame di carbone) di testa
EINECS n. 266-026-1
CAS n. 65996-91-0
- f) Olio di antracene
EINECS n. 292-602-7
CAS n. 90640-80-5
- g) Fenoli di catrame, carbone, greggio
EINECS n. 266-019-3
CAS n. 65996-85-2
- h) Creosoto del legno
EINECS n. 232-419-1
CAS n. 8021-39-4
- j) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini
CAS n. 122384-78-5
EINECS n. 310-191-5
- con tali creosoti non deve essere immesso sul mercato. Tuttavia, in base a tale deroga,
- i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali se contengono
- a) una concentrazione di benzo-a-pirene inferiore allo 0,05% in massa e
- b) una concentrazione di fenoli solubili in acqua inferiore al 3% in massa.
- Tali sostanze e preparati - possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 200 litri, - non possono essere

venduti al pubblico.

Senza pregiudizio

dell'applicazione di

altre disposizioni

comunitarie relative

alla classificazione,

all'imballaggio ed

etichettatura di

sostanze e preparati

pericolosi, l'imbal-

laggio di tali sos-

tanze e preparati

deve recare in maniera

leggibile ed indelebile

la seguente dicitura:

"Unicamente per uso in

impianti industriali".

ii) Il legno trattato in

conformità del punto

i), che viene immesso

sul mercato per la

prima volta: tale

legno può essere

impiegato solo per usi

professionali e

industriali ad esempio:

traversine ferroviarie,

linee di telecomunica-

zione e di trasporto di

energia elettrica,
staccionate, pontili,
o vie d'acqua.

In ogni caso tale legno
non può essere utiliz-
zato:

- all'interno di edifici
per scopi decorativi o
meno, a prescindere
dalla loro destina-
zione (abitazione,
lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione
di contenitori
destinati a colture
agricole e per una
eventuale riutiliz-
zazione, per la fab-
bricazione di imbal-
laggi che possano
entrare in contatto
con prodotti greggi,
intermedi e/o finiti
destinati all'alimen-
tazione umana e/o
animale e per una
eventuale riutilizza-
zione, o con altri
materiali che possono

contaminare questi

prodotti;

- per campi gioco e per

altri luoghi di

pubblica ricreazione

all'aria aperta o in

qualsiasi altro caso

in cui c'è il rischio

che venga a contatto

con la pelle;

iii) Per quanto riguarda il

legno trattato da molto

tempo: il divieto non

si applica se tale

legno è immesso nel

mercato dei prodotti

usati. In ogni caso

tale legno non può

essere utilizzato:

- all'interno di edifici

per scopi decorativi o

meno, a prescindere

dalla loro destinazione

(abitazione, lavoro,

tempo libero),

- per la fabbricazione di

contenitori destinati

a colture agricole e

per una eventuale

riutilizzazione,
 e per la fabbricazione
 di imballaggi che
 possano entrare in
 contatto con prodotti
 greggi, intermedi e/o
 finiti destinati al-
 l'alimentazione umana
 e/o animale e per una
 eventuale riutilizza-
 zione, o con altri
 materiali che possono
 contaminare questi
 prodotti;

- per campi gioco e per
 altri luoghi di pub-
 blica ricreazione al-
 l'aria aperta. (10)

31. Cloroformio	CAS n. 67-66-3	Non si possono utilizzare
32. tetracloruro di carbonio	CAS n. 56-23-5	in concentrazioni uguali o
33. 1,1,2-tricloroetano	CAS n. 79-00-5	superiori allo 0,1% in
34. 1,1,2,2-tetracloroetano	CAS n. 79-34-5	massa in sostanze o
35. 1,1,1,2-tetracloroetano	CAS n. 630-20-6	preparati immessi sul
36. pentacloroetano	CAS n. 76-01-7	mercato per la vendita
		al pubblico e/o per
		applicazioni diffuse
		quali la pulizia di
		superfici o tessuti.

37. 1,1-dicloroetilene

CAS n. 75-35-4

38. 1,1,1-tricloroetano

CAS n. 71-55-6

Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei preparati che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1% deve recare in maniera chiara ed indelebile

la seguente dicitura:

"Unicamente per uso in impianti industriali".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65765/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva

76/768/CEE del Consiglio,
modificata da ultimo
dalla direttiva
93/35/CEE.

39. Esacloroetano

CAS n. 67-72-1

EINECS n. 2006664

Non può essere utilizzato
nella fabbricazione e
nella lavorazione di me-
talli non ferrosi.

In deroga, gli Stati membri
possono consentire l'impiego
di esacloroetano (HCE) nel
loro territorio:

- nelle fonderie non inte-
grate di alluminio che
producono colate per usi
specifici che richiedono
norme elevate di qualità
e di sicurezza e che con-
sumano in media meno di
1,5 kg di esacloroetano al
giorno; alla luce dell'e-
voluzione delle conoscenze
e delle tecniche nel
settore dei prodotti di
sostituzione, la Commis-
sione riesaminerà, d'intesa
con gli Stati membri e nel-
l'ambito PARCOM, la presente
deroga anteriormente al 31

dicembre 1998;

- nel processo di affina-
zione del grano nella
produzione delle leghe di
magnesio AZ81, AZ91 e AZ92;
alla luce della evoluzione
delle conoscenze e delle
tecniche nel settore dei
prodotti di sostituzione,
la Commissione riesaminerà,
d'intesa con gli Stati
membri e nell'ambito del
PARCOM, la presente deroga
anteriormente al 31 dicembre
1998. (10)

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G.U. n. L 256 del 7.9.1987).

"Appendice

Premessa

Spiegazione dei titoli delle colonne

Nome della sostanza:

Il nome è lo stesso di quello usato per la sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Quando e possibile, le sostanze pericolose sono indicate con i loro nomi Einccs (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) o Einecs (Lista europea delle sostanze chimiche notificate).

Altre sostanze non comprese in EINECS o ELINCS sono designate con una definizione chimica riconosciuta a livello internazionale (ad es, ISO, IUPAC). In alcuni casi viene specificato anche il nome comune.

Numero indice:

Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Le Sostanze sono elencate nell'appendice conformemente a tale numero indice.

Numero CE:

Nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) è stato definito un codice di identificazione per la sostanza. Il codice inizia da 200-001-8.

Per quanto riguarda le nuove sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE è stato definito un codice di identificazione che è pubblicato nella Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Il codice inizia da 400-010-9.

Numero CAS:

Per favorire l'identificazione delle sostanze è stato creato un numero CAS (Chemical Abstracts Service).

Note:

Il testo integrale delle note è riportato nella premessa all'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

In appresso sono riportate le note significative ai fini della presente direttiva.

Nota J:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (EINECS n. 200-753-7).

Nota K:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di 1,3 butadiene (EINECS n. 203-450-8).

Nota L:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.

Nota M:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005% peso/peso di benzo(a)-pirene (EINECS n. 200-028 5).

Nota N:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

Nota P:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (Einecs n. 200-753-7).

Nota R. La classificazione "cancerogeno" non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a $6 \mu\text{m}$.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) **((23))**

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 13 dicembre 1999 (in G.U. 21/03/2000, n. 67) ha

disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998";

Si riporta di seguito il testo dei punti 27, 28 e 29:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 1, comma 2) che "Le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto sono soppresse dalla lista delle sostanze riportate al punto 27 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente

della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998";

- (con l'art. 2, comma 2) che le restrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° settembre 2000.

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 21 marzo 2000 (in G.U. 15/06/2000, n. 138) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998, è aggiunto il punto 40 indicato nell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto n. 40:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto, per i motivi di cui in premessa, non si applica alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa".

AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 10 gennaio 2002 (in G.U. 03/04/2002, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999".

Si riporta di seguito il testo dei punti 29 e 30:

Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
4 - cloroanilina	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
Fibre ceramiche refrattarie;				
fibre per scopi speciali,				
escluse quelle espressamente				
indicate nell'allegato 1				
della direttiva 67/548/CEE:				
(fibre artificiali vetrose				
(silicati) che presentano				
un'orientazione casuale e un				
tenore di ossidi alcalini e				
ossidi alcalino-terrosi (Na				
in base 2 O + K in base 2 O +				
CaO + MgO + BaO) inferiore o				
pari al 18% in peso)	650-017-00-8			R

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
----------	---------------	-----------	------------	------

6-(2-cloroetil)-				
6(2-metossietossi)-				
2,5,7,10-tetraossa-				
6-silaundecano;				
etacelasis	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5	

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 12 marzo 2003 (in G.U. 26/04/2003, n. 96) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, è aggiunto il punto 41, riportato nell'allegato al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'elenco delle sostanze riportate in appendice è aggiunto il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo dei punti 41 e 41 dell'appendice:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 17 aprile 2003 (in G.U. 11/08/2003, n. 185) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 30, lettere a) - i), è sostituito con il testo del punto 30, lettere a) - i), dell'allegato al presente decreto";

- (con l'art. 1, comma 2) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 39 è sostituito con il testo del punto 39 dell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto 30 e 39:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 1, comma 3) che "All'allegato del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il punto 41 lettera a) e lettera b) indicato nell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto 41:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 17 ottobre 2003 (in G.U. 31/12/2003, n. 302) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003 è aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto";

Si riporta di seguito il testo del punto 42:

<p>"42. Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta).</p>	<p>1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei metalli; per l'ingrasso del cuoio".</p>
--	--

- (con l'art. 1, comma 3) che "Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003, è sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto";

Si riporta di seguito il testo del punto 41:

"41. Coloranti azoici.

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'art. 2-bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio:

abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo;

calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo;

giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio;

filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate

dai residui derivanti da
precedenti colorazioni delle
medesime fibre e se le ammine
elencate sono rilasciate in
concentrazioni inferiori a 70
ppm.

3. I coloranti azoici elencati
nell'appendice non possono
essere immessi sul mercato o
usati per la colorazione di
articoli tessili e in cuoio
come sostanza o componente di
preparati in misura superiore
allo 0,1% in massa".

- (con l'art. 1, comma 4) che "L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 è sostituito dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto n. 41 dell'appendice:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2004".

AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 10 maggio 2004 (in G.U. 24/08/2004, n. 198) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 sono aggiunti i punti 43 e 44, riportati nell'allegato al presente decreto".

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 18 giugno 2004 (in G.U. 24/08/2004, n. 198) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanità del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, all'appendice relativa ai punti 27, 28 e 29, sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanità del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, le sostanze riportate al punto 1, lettera c) dell'allegato al presente decreto sono soppresse dall'appendice del punto 27, categoria 2";
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dai termini indicati nell'allegato al presente decreto per ciascuna sostanza";
- (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2004";

Si riporta di seguito il testo dei punti 27 e 28:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 14 dicembre 2004 (in G.U. 08/02/2005, n. 31) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 2004 citato in premessa, è aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto 45:

45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4	L'uso delle fibre accanto
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5	elencate e dei prodotti
Amosite, CAS n. 12172-73-5	contenenti tali fibre
Antofillite, CAS n. 77536-67-5	intenzionalmente aggiunte è
Actinolite, CAS n. 77536-66-4	vietato. L'uso dei prodotti
Tremolite, CAS n. 77536-68-6	contenenti le fibre di
	amianto accanto elencate e
	che sono già installati o in
	servizio prima della data di
	entrata in vigore del presente
	decreto è autorizzato fino
	alla data della loro
	eliminazione o fine della vita
	utile.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 4 luglio 2005 (in G.U. 20/09/2005, n. 219) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 è sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto";

Si riporta di seguito il testo del punto 41:

"=====

| 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno
 | o più gruppi azoici, possono rilasciare una o
 | più delle ammine aromatiche elencate
 | nell'appendice, in concentrazioni
 | individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli
 | articoli finiti o nelle parti colorate degli
 | stessi, secondo i metodi di prova riportati in
 | tale appendice, non vanno impiegati in
 | articoli tessili e di cuoio che potrebbero
 | entrare in contatto diretto e prolungato con la
 | pelle o la cavità orale umana, quali ad
 | esempio: - capi di abbigliamento, biancheria
 | da letto, asciugamani, articoli per capelli,
 | parrucche, cappelli, pannolini ed altri
 | articoli sanitari, sacchi a pelo; -
 | calzature, guanti, cinturini per orologi,
 | borse, portamonete/portafogli, cartelle porta
 | documenti, copriesedie, borse portate attorno al
 | collo; - giocattoli tessili o in cuoio o

| comportanti parti tessili o di cuoio; -
| filati e tessuti destinati al consumatore
{41. Coloranti azoici| finale.

=====

|2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di
|cui al punto 1 possono essere commercializzati
|solo se conformi alle prescrizioni ivi
|contenute. In deroga a quanto disposto, fino al
|1° gennaio 2005, la presente disposizione non
|si applica agli articoli tessili prodotti con
|fibre riciclate se le ammine sono rilasciate
|dai residui derivanti da precedenti colorazioni
|delle medesime fibre e se le ammine elencate
|sono rilasciate in concentrazioni inferiori a
|70 ppm.

|3. I coloranti azoici elencati nell'appendice
|non possono essere immessi sul mercato o usati
|per la colorazione di articoli tessili e in
|cuoio come sostanza o componente di preparati
|in misura superiore allo 0,1% in massa."

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 è sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto";

Si riporta di seguito il testo del punto 41 dell'appendice:

"Elenco delle ammine aromatiche

=====			
Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
=====			
			Bifenil-4- ammina 4-ammino
1 92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	bifenile xenil ammina

2 92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina

3 95-69-2		202-441-6	4-cloro- o-tolui dina

4 91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftil ammina

			o-ammino -azoto luene
			4-ammino-2',3-dimetil azoben
5 97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	zene 4-o-tolilazo -o-toluidina

6 99-55-8		202-765-8	5-nitro- o-toluidina

7 106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloro anilina

8 615-05-4		210-406-1	4-metossi- m-fenil endiammina

			4,4'-metil enedianilina

9 | 101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 4,4'-diammino difenil metano

| | | | 3,3' -dicloro benzidina

| | | | 3,3'-dicloro bifenil -4,4'

10 | 91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | -ilene diammina

| | | | 3,3' -dimetossi benzidina

11 | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | o-diani sidina

| | | | 3,3' -dimetil benzidina 4,4'

12 | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | -bi-o-tolui dina

13 | 838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 4,4' -metil enedi-o- toluidina

| | | | 6-metossi -m-tolui dina

14 | 120-71-8 | | 204-419-1 | p-cresidina

| | | | 4,4'-metilene -bis- (2-cloro-

| | | | anilina) 2,2'- dicloro -4,4'-

15 | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | metilene -dianilina

16 | 101-80-4 | | 202-977-0 | 4,4' -ossidi anilina

17 | 139-65-1 | | 205-370-9 | 4,4'- tiodi anilina

18 | 95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | o- toluidina 2-ammino toluene

19 | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 4-metil- m-fendendi ammina

20|137-17-7 | |205-282-0|2,4,5-trimetil anilina

21|90-04-0 |612-035-00-4 |201-963-1|o- anisidina 2-metossi anilina

22|60-09-3 |611-008-00-4 |200-453-6|4-amino azobenzene

Elenco dei coloranti azoici

=====

Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
			Miscela di: di
			sodio (6-(4- ani
			sidino) -3-sulfo
			nato-2- (3,5-
			dinitro-2- ossido
			fenilazo -1-nafto
			lato) (1-5(cloro
			-2- ossido
			fenilazo)
			-2-nafto lato)
1 Non attribuito	611-070-002	405-665-4	cromato(1-);

Componente 1:			
N: CAS:			
118685-33-9			
C19H23Cl			

rN7012S.2Na			

		Trisodio bis	
		(6-(4- anisidino)	
		-3-solfonato	
		-2-(3,5-	
		dinitro-2- ossido	
Componente 2:		fenilazo)	
C46H30Cr		-1-nafto lato)	
N10020S2. 3Na		cromato(1.)}	

Elenco dei metodi di prova

=====

	Riferimento e	Documenti di	Riferimento della
CEN (*)	titolo della norma	riferimento	norma dichiarata
			obsoleta

=====

	Cuoio - Analisi		
	chimiche -		
	determinazione di		
	alcuni coloranti		
	azoici nei cuoi		
CEN	tinti	CEN ISO/TS	Nessuno

Tessili - Metodi		
per la		
determinazione di		

	alcune ammine		
	aromatiche derivate		
	dai coloranti		
	azoici - Parte 1:		
	Rilevamento		
	dell'uso di alcuni		
	coloranti azoici		
	accessibili senza		
CEN	estrazione	EN 14362-1:2003	Nessuno

	Tessili - Metodi		
	per la		
	determinazione di		
	alcune ammine		
	aromatiche derivate		
	dai coloranti		
	azoici - Parte 2:		
	Rilevamento		
	dell'uso di alcuni		
	coloranti azoici		
	accessibili per		
	estrazione delle		
CEN	fibre		Nessuno

(*) EEN - Organismo europeo di normalizzazione.

(*) CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).

(*) Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2)

519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www:cenelec.org>).

(*) ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis:
tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-3) 93 65 47 16
(<http://www:etsi.org>)".

- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 18 ottobre 2005 (in G.U. 23/12/2005, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ per settimana (limite di migrazione);»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 ottobre 2006 (in G.U. 04/01/2007, n. 3) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2004 sono aggiunti i punti 46, 47 e 48 come riportato nell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo dei punti 46, 47 e 48:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per i punti 46 e 47 riportati nell'allegato a decorrere dalla data del 15 giugno 2007";

- (con l'art. 2, comma 2) Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per il punto 48 riportato nell'allegato a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 9 marzo 2007 (in S.O. n. 130, relativo alla G.U. 05/06/2007, n. 128) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'appendice dell'allegato al decreto ministeriale 12 agosto 1998 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, aggiornata, relativamente alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - cmr -, dal decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004, è modificata conformemente al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo così modificato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 24 agosto 2007".

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 30 maggio 2007 (in G.U. 18/09/2007, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, modificato dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2003, è sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto 17:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 30 ottobre 2007 (in G.U. 21/03/2008, n. 69) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 9 marzo 2007 è aggiunto il punto 49 come riportato nell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto 49:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 20 marzo 2008 (in G.U. 10/05/2008, n. 109) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni sono aggiunti i punti 49 e 50 come riportato nell'allegato al presente decreto".

Si riporta di seguito il testo dei punti 49 e 50:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

AGGIORNAMENTO (23)

Il Decreto 30 luglio 2008 (in G.U. 18/10/2008, n. 245) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dall'art. 12 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 e dal decreto del Ministero della salute del 30 maggio 2007, è aggiunto il punto «19-bis Mercurio» come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto".

Si riporta di seguito il testo del punto 19-bis:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 3 aprile 2009".